



VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO “CAVA DI BREMBATE SOPRA”

VIA XXIV MAGGIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 TUEL
SUGLI EMENDAMENTI
PERVENUTI DAL GRUPPO DI MINORANZA
PER IL TUO PAESE PROT. 10851 DEL 03/08/2026
E PROT. N. 10899 DEL 04/08/2026
ALLA VARIANTE AL P.I.I. “CAVA DI BREMBATE SOPRA”
ADOTTATA CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 18/03/2026



VARIANTE AL P.I.I. CAVA DI BREMBATE SOPRA

PARERE ART. 49 DEL TUEL AGLI EMENDAMENTI PROT. 10851 DEL 03/08/2026

ELENCO EMENDAMENTI

N. emend.	Osservante	Pagina
1	Modifica all'Articolo 2 – Attuazione degli interventi	3
2	Modifica all'Articolo 3 – Recupero morfologico/ambientale dell'area – Nuove edificazioni – Obblighi a carico del soggetto attuatore	5
3	Modifica all'Articolo 3 – Recupero morfologico/ambientale dell'area – Nuove edificazioni – Obblighi a carico del soggetto attuatore	7
4	Integrazione all'Articolo 5 – Attività di controllo recupero morfologico	10
5	Integrazione all'Articolo 9 – Garanzia	12
6	Modifica all'Articolo 10 - Esecuzione - Collaudo	14
7	Modifica all'Articolo 14 - Contributo	16

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come motivato in calce ad ogni singolo emendamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Cristian Mario Rota

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Preso atto delle considerazioni tecniche espresse dal responsabile del Settore Gestione e controllo del territorio, dell'invarianza della documentazione e dell'assenza di riflessi diretti sul bilancio da parte del presente documento, si ritiene di confermare il parere espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ambra Galia

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate*

Brembate di Sopra, 4 agosto 2026



VARIANTE AL P.I.I. CAVA DI BREMBATE SOPRA

PARERE ART. 49 DEL TUEL AGLI EMENDAMENTI PROT. 10851 DEL 03/08/2026

EMENDAMENTO N. 1

EMENDAMENTO N. 1 - Modifica all'Articolo 2 – Attuazione degli interventi

TESTO DELL'EMENDAMENTO:

Proposta di modifica: Inserire in calce all'Articolo 1 il seguente comma:

Ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, la presente Convenzione costituisce accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo. Le parti concordano che l'atto è strettamente finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico prevalente. Ogni clausola o pattuizione eventualmente incompatibile deve intendersi recessiva rispetto alla tutela pubblica, e l'interpretazione dell'intero testo deve essere orientata prioritariamente alla massima protezione dell'interesse della collettività e del territorio."

VALUTAZIONE:

La convenzione urbanistica costituisce uno strumento attuativo disciplinato dalla normativa urbanistica statale e regionale, nonché dalle disposizioni contenute nel Programma Integrato di Intervento approvato dal Consiglio Comunale. Le finalità pubbliche perseguite dall'intervento risultano già esplicitate negli atti del procedimento, negli elaborati progettuali, nel Rapporto Ambientale, nel Parere Motivato della VAS e nella stessa deliberazione di approvazione della variante.

La proposta di inserire una clausola che qualifichi la convenzione quale "*accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo*" ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990 non appare necessaria ai fini dell'efficacia dell'atto, essendo la convenzione urbanistica già regolata da una disciplina speciale che ne definisce natura, contenuti ed effetti.

Parimenti non risulta necessario introdurre una previsione secondo cui ogni clausola dovrebbe essere interpretata prioritariamente in funzione della "massima protezione dell'interesse della collettività e del territorio". L'interesse pubblico costituisce infatti il presupposto stesso dell'azione amministrativa e permea l'intero procedimento di pianificazione urbanistica, senza necessità di ulteriori clausole dichiarative o programmatiche.



VARIANTE AL P.I.I. CAVA DI BREMBATE SOPRA

PARERE ART. 49 DEL TUEL AGLI EMENDAMENTI PROT. 10851 DEL 03/08/2026

La formulazione proposta presenta inoltre carattere generico ed indeterminato e potrebbe generare incertezze interpretative nell'applicazione della convenzione, introducendo criteri ermeneutici ulteriori rispetto a quelli già previsti dall'ordinamento civile e amministrativo per l'interpretazione degli atti convenzionali.

Inoltre la convenzione all'art. 17 "Riferimenti ulteriori" richiama già espressamente tutte le norme nazionali, regionali e comunali applicabili e l'intera convenzione nasce dall'esercizio della potestà pianificatoria comunale. Pertanto l'interesse pubblico non è qualcosa da "aggiungere" con un comma 1-bis, ma è il fondamento stesso dell'atto convenzionale

Per tali ragioni l'emendamento non apporta elementi migliorativi al testo convenzionale e non risulta necessario ai fini della tutela dell'interesse pubblico, già compiutamente garantita dalla normativa vigente e dal contenuto della convenzione stessa.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si esprime parere tecnico contrario all'accoglimento dell'emendamento.



VARIANTE AL P.I.I. CAVA DI BREMBATE SOPRA

PARERE ART. 49 DEL TUEL AGLI EMENDAMENTI PROT. 10851 DEL 03/08/2026

EMENDAMENTO N. 2

EMENDAMENTO N. 2 - Modifica all'Articolo 3 – Recupero morfologico/ambientale dell'area – Nuove edificazioni – Obblighi a carico del soggetto attuatore

TESTO DELL'EMENDAMENTO:

Proposta di modifica: Inserire all'Articolo 3 comma c-bis il seguente comma:

Il quantitativo stimato di circa 265.000 mc costituisce un limite massimo tassativo e non automaticamente conseguibile dal soggetto attuatore. Tale volume potrà essere ridotto in via amministrativa qualora il recupero morfologico risulti tecnicamente completato o l'area sia stabilizzata con un quantitativo inferiore, favorendo l'inserimento dei nuovi volumi edificatori a quote sfalsate e con giaciture inferiori per diminuire l'impatto visivo

VALUTAZIONE:

L'emendamento, nelle finalità perseguite, appare condivisibile in quanto volto a precisare che il quantitativo di materiale previsto per il recupero morfologico costituisce un limite massimo e non un quantitativo minimo da raggiungere obbligatoriamente.

Tuttavia, si osserva che tale principio risulta già chiaramente desumibile dal testo della convenzione. Infatti, l'art. 3, comma 1, lettera c) della convenzione, prevede il riporto di materiale "per un quantitativo complessivo massimo di circa mc 265.000", individuando pertanto una soglia massima non automaticamente conseguibile e non un volume da conferire necessariamente.

Tale limite risulta inoltre strettamente correlato alle caratteristiche morfologiche dell'area e ai vincoli derivanti dalla presenza delle fasce individuate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) nonché ai vincoli di carattere paesaggistico.

Tra l'altro la stessa convenzione prevede che il quantitativo massimo oggi stimato in circa mc 265.000 possa essere incrementato di ulteriori mc 30.000 esclusivamente nel caso disciplinato dal successivo art. 4 e subordinatamente ad una futura modifica della classificazione delle aree interessate dal PGRA.



VARIANTE AL P.I.I. CAVA DI BREMBATE SOPRA

PARERE ART. 49 DEL TUEL AGLI EMENDAMENTI PROT. 10851 DEL 03/08/2026

Si evidenzia altresì che il progetto di recupero morfologico e ambientale è stato oggetto di approfondita valutazione nell'ambito del procedimento urbanistico e ambientale e ha ottenuto i prescritti pareri favorevoli degli enti competenti, compresa la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che ha espresso valutazioni positive in ordine al nuovo assetto paesaggistico dell'area.

Ne consegue che l'eventuale completamento del recupero morfologico con quantitativi inferiori rispetto alla soglia massima indicata non richiederebbe una specifica previsione convenzionale ulteriore, in quanto il volume di mc 265.000 rappresenta già un limite massimo assentibile e non un diritto acquisito del soggetto attuatore al conferimento di tale quantitativo.

Pertanto, l'intervento proposto recepisce e sviluppa gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nell'ambito del procedimento di variante generale al PGT approvata nel 2025, perseguendo l'obiettivo di recupero ambientale e paesaggistico dell'area ex cava attraverso una soluzione progettuale già valutata dagli enti competenti.

Pertanto, pur condividendosi la finalità dell'emendamento, si ritiene che quanto richiesto risulti già compiutamente disciplinato dalla convenzione e dagli elaborati progettuali approvati, senza necessità di ulteriori integrazioni.

L'emendamento non è accoglibile in quanto superfluo, essendo il principio già recepito e garantito dal testo convenzionale, pertanto si esprime parere tecnico contrario al suo accoglimento.



VARIANTE AL P.I.I. CAVA DI BREMBATE SOPRA

PARERE ART. 49 DEL TUEL AGLI EMENDAMENTI PROT. 10851 DEL 03/08/2026

EMENDAMENTO N. 3

EMENDAMENTO N. 3 - Modifica all'Articolo 3 – Recupero morfologico/ambientale dell'area – Nuove edificazioni – Obblighi a carico del soggetto attuatore

TESTO DELL'EMENDAMENTO:

Proposta di modifica: Sostituire il capoverso relativo alla deroga per le industrie insalubri.

Testo Convenzione Art. 3

...

d) La realizzazione, previa verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di edifici a destinazione produttivo, artigianale, terziaria e commerciale di servizio ed attività compatibili, nel limite massimo descritto dagli elaborati di progetto approvati; Deve comunque ritenersi esclusa la possibilità di procedere con l'insediamento nella medesima area di:

...

- industrie insalubri di I classe di cui all'articolo 216 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934 e ex Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità del 05/09/1994; l'insediamento delle medesime potrà tuttavia essere ammesso nel caso in cui, a seguito di richiesta formulata al Comune questa corredata della documentazione necessaria, venga confermato dagli organi competenti in materia igienico-sanitaria ed ambientale l'assenza di un aggravamento della salubrità ambientale, oltre che il rispetto, nell'area in esame, dei limiti di qualità dell'aria ambientale stabiliti per la salvaguardia della salute umana.

Testo Proposto Art. 3

...

d) La realizzazione, previa verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di edifici a destinazione produttivo, artigianale, terziaria e commerciale di servizio ed attività compatibili, nel limite massimo descritto dagli elaborati di progetto approvati; Deve comunque ritenersi esclusa la possibilità di procedere con l'insediamento nella medesima area di:

...

- È fatto assoluto divieto di insediamento di industrie insalubri di prima classe. Eventuali deroghe eccezionali, previo parere degli enti competenti, dovranno obbligatoriamente seguire l'iter di Variante Urbanistica con approvazione esplicita di competenza del Consiglio Comunale, previa



VARIANTE AL P.I.I. CAVA DI BREMBATE SOPRA

PARERE ART. 49 DEL TUEL AGLI EMENDAMENTI PROT. 10851 DEL 03/08/2026

determinazione di stringenti limiti prestazionali relativi a traffico merci massimo, emissioni acustiche, emissioni in atmosfera e consumo idrico.

VALUTAZIONE

La possibilità di insediamento di industrie insalubri di prima classe è già stata oggetto di specifica valutazione nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e delle relative controdeduzioni alle osservazioni. La variante urbanistica e la convenzione **non consentono infatti un insediamento indiscriminato di tali attività, ma ne subordinano l'eventuale ammissibilità ad una preventiva verifica da parte degli enti competenti in materia ambientale e igienico-sanitaria.** secondo quanto previsto dall'art. 216 del R.D. n. 1265/1934 e dal D.M. 5 settembre 1994.

La disciplina convenzionale già prevede che l'insediamento possa essere ammesso esclusivamente qualora venga dimostrata l'assenza di aggravamento delle condizioni di salubrità ambientale e il rispetto dei limiti di qualità dell'aria e delle ulteriori prescrizioni stabilite dagli enti competenti. Tale impostazione garantisce un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, evitando al contempo limitazioni preventive non supportate da specifiche valutazioni tecniche.

Come già evidenziato nelle controdeduzioni alle osservazioni, la successiva procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica prevista dalla convenzione costituisce un ulteriore livello di approfondimento e di garanzia, in quanto consentirà di valutare gli impatti della concreta attività che verrà proposta, sulla base di dati progettuali certi e non meramente ipotetici.

Pretendere in questa fase un divieto assoluto o una valutazione riferita ad una specifica attività non ancora individuata significherebbe effettuare valutazioni ambientali fondate su presupposti astratti e non definitivi, in contrasto con i principi di effettività, proporzionalità e adeguatezza che caratterizzano la Valutazione Ambientale Strategica. La scelta operata dalla convenzione di demandare tale approfondimento al momento in cui saranno note le caratteristiche effettive dell'insediamento rappresenta pertanto una garanzia maggiore per l'ambiente, per la salute pubblica e per la stessa efficacia dell'azione amministrativa.

Si evidenzia inoltre che l'emendamento prevede l'obbligo di approvazione di una variante urbanistica per ogni eventuale deroga. Tale previsione non appare necessaria, in quanto la disciplina convenzionale già subordina l'ammissibilità delle attività ad una preventiva verifica tecnica, ambientale e igienico-sanitaria da parte delle autorità competenti, assicurando un livello di controllo adeguato e conforme alla normativa vigente. La convenzione prevede infatti che la realizzazione degli edifici destinati alle attività produttive sia subordinata ad una **preventiva procedura di verifica di assoggettabilità a VAS o ad altro procedimento ambientale previsto dalla normativa vigente,** nonché al rilascio del relativo **Permesso di Costruire convenzionato,** nell'ambito del quale saranno ulteriormente valutati e disciplinati gli aspetti urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici ed infrastrutturali dell'intervento. **Ne consegue che l'eventuale**



VARIANTE AL P.I.I. CAVA DI BREMBATE SOPRA

PARERE ART. 49 DEL TUEL AGLI EMENDAMENTI PROT. 10851 DEL 03/08/2026

insediamento di attività riconducibili alle industrie insalubri di prima classe non potrà avvenire automaticamente, ma soltanto a seguito di una pluralità di valutazioni e autorizzazioni da parte degli enti competenti, i quali potranno prescrivere limitazioni, misure di mitigazione o, ove ne ricorrano i presupposti, esprimere motivato diniego. L'introduzione dell'obbligo di una preventiva variante urbanistica per ogni singolo insediamento risulterebbe pertanto ridondante rispetto alle garanzie già previste dalla convenzione e dalla normativa vigente, senza apportare ulteriori elementi di tutela dell'interesse pubblico.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si esprime parere tecnico contrario all'accoglimento dell'emendamento.



VARIANTE AL P.I.I. CAVA DI BREMBATE SOPRA

PARERE ART. 49 DEL TUEL AGLI EMENDAMENTI PROT. 10851 DEL 03/08/2026

EMENDAMENTO N. 4

EMENDAMENTO N. 4 - Integrazione all'Articolo 5 - Attività di Controllo recupero morfologico

TESTO DELL'EMENDAMENTO:

Proposta di modifica: Integrare l'Articolo 5 introducendo il seguente schema operativo minimo e vincolante al terzultimo capoverso:

5- Terzultimo capoverso. Il Comune, tramite il tecnico terzo formalmente incaricato, attua un Piano Annuale di Verifiche che prevede: a) Controlli analitici sul campo a cadenza minima trimestrale; b) Obbligo di redazione di verbale ispettivo per ogni accesso; c) Trasmissione semestrale dei report al Comune e ai capigruppo consiliari; d) Sospensione immediata e cautelativa dei conferimenti in caso di accertate anomalie o difformità documentali.

VALUTAZIONE

Le finalità perseguite dalla proposta **risultano già ampiamente garantite dalla normativa vigente**, dagli elaborati progettuali e dalle disposizioni contenute nello schema di convenzione allegato alla variante urbanistica.

Per quanto riguarda i controlli sui materiali conferiti, si rileva che l'idoneità ambientale degli stessi non è rimessa ad una valutazione discrezionale del Comune, bensì alle procedure e alle certificazioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa ambientale di settore. La caratterizzazione, la conformità e la tracciabilità dei materiali costituiscono infatti obblighi posti in capo ai produttori, ai gestori e ai soggetti autorizzati, sotto la vigilanza degli enti competenti in materia ambientale.

La convenzione prevede inoltre la facoltà per il Comune di avvalersi di un tecnico terzo qualificato per l'esecuzione di verifiche e controlli, nonché di richiedere documentazione, effettuare sopralluoghi ogni volta che lo si ritiene necessario e imporre eventuali misure correttive in caso di difformità.



VARIANTE AL P.I.I. CAVA DI BREMBATE SOPRA

PARERE ART. 49 DEL TUEL AGLI EMENDAMENTI PROT. 10851 DEL 03/08/2026

L'introduzione di un Piano Annuale di Verifiche con cadenze, modalità operative e obblighi di rendicontazione rigidamente predeterminati risulta pertanto ridondante rispetto agli strumenti di controllo già previsti e rischia di sovrapporsi alle competenze attribuite dalla normativa agli enti preposti ai controlli ambientali.

Per tali ragioni l'emendamento non apporta ulteriori garanzie sostanziali rispetto a quelle già previste dalla convenzione e dalla normativa vigente.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si esprime parere tecnico contrario all'accoglimento dell'emendamento.



VARIANTE AL P.I.I. CAVA DI BREMBATE SOPRA

PARERE ART. 49 DEL TUEL AGLI EMENDAMENTI PROT. 10851 DEL 03/08/2026

EMENDAMENTO N. 5

EMENDAMENTO N. 5 - Integrazione all'Articolo 9 -Garanzia

TESTO DELL'EMENDAMENTO:

Proposta di modifica: Modificare importo fideiussione

(se per lo smaltimento da impianto mobile di 29.000,00 mc, l'importo della garanzia stabilito dalla Provincia è di Euro 50.000,00; per il recupero morfologico di 265.000,00 mc, l'importo della fidejussione in modo proporzionale sarà di almeno Euro 455.800,00) e integrare l'Articolo 9 con le seguenti disposizioni:

“ ... Euro 455.800,00.”

VALUTAZIONE

La richiesta di incremento della garanzia fideiussoria da € 50.000,00 ad € 455.800,00 si fonda **esclusivamente su un criterio di proporzionalità matematica rapportato ai quantitativi di materiale previsti**, senza tuttavia tenere conto della natura dell'intervento, del quadro normativo applicabile e delle determinazioni assunte dalle autorità competenti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi.

L'intervento previsto dalla variante al Piano Integrato di Intervento **non si configura quale discarica né quale intervento di bonifica ambientale, bensì come opera di sistemazione morfologica e recupero ambientale dell'area**, disciplinata dalla normativa vigente e dagli elaborati progettuali approvati.

Come illustrato nella documentazione tecnica e nella Relazione geologico-ambientale, i materiali destinati al recupero morfologico dovranno possedere le caratteristiche previste dalla normativa ambientale di settore e la loro conformità sarà preventivamente accertata mediante le verifiche, certificazioni ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori disposizioni applicabili.

La garanzia fideiussoria di € 50.000,00 richiamata dall'art. 9 della convenzione corrisponde all'importo individuato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzativo di riferimento e risulta pertanto coerente con la disciplina vigente e con le caratteristiche dell'intervento. Non risulta invece



VARIANTE AL P.I.I. CAVA DI BREMBATE SOPRA

PARERE ART. 49 DEL TUEL AGLI EMENDAMENTI PROT. 10851 DEL 03/08/2026

pertinente il raffronto operato dall'emendamento con importi o stime riferiti a procedimenti diversi, aventi presupposti tecnici, amministrativi e normativi differenti e pertanto non direttamente comparabili con il presente intervento.

Si evidenzia inoltre che la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 9 della convenzione è finalizzata ad assicurare l'adempimento degli obblighi specificamente assunti dal soggetto attuatore nell'ambito del rapporto convenzionale e non può essere assimilata ad una generica copertura di qualsiasi eventuale evento futuro o responsabilità derivante da normative diverse. Eventuali obblighi di bonifica, ripristino ambientale, risarcimento del danno ambientale o altre responsabilità previste dalla legislazione vigente sono infatti disciplinati da specifiche disposizioni normative e da autonomi procedimenti amministrativi. Ne consegue che l'importo della garanzia deve essere commisurato agli obblighi effettivamente garantiti e non può essere determinato mediante criteri meramente proporzionali privi di un preciso fondamento tecnico e giuridico.

Pertanto non emergono elementi tecnici o giuridici idonei a giustificare l'incremento della garanzia richiesto dall'emendamento, risultando l'importo previsto dalla convenzione già conforme alle determinazioni dell'autorità competente e adeguato rispetto alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si esprime parere tecnico contrario all'accoglimento dell'emendamento.



VARIANTE AL P.I.I. CAVA DI BREMBATE SOPRA

PARERE ART. 49 DEL TUEL AGLI EMENDAMENTI PROT. 10851 DEL 03/08/2026

EMENDAMENTO N. 6

EMENDAMENTO N. 6 - Modifica all'Articolo 10 – Esecuzione e Collaudo

TESTO DELL'EMENDAMENTO:

Proposta di modifica: Inserire all'Articolo 10 il seguente comma relativo alle penali graduate:

Per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali o rispetto alle scadenze, nonché per ogni violazione delle prescrizioni ambientali accertata dagli organi di controllo, si applica una penale convenzionale a carico del soggetto attuatore pari a € 1.000,00/giorno, fatta salva la risoluzione di diritto della Convenzione nei casi più gravi.

VALUTAZIONE

La proposta introduce una penale generalizzata pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi convenzionali e per ogni presunta violazione delle prescrizioni ambientali accertata dagli organi di controllo.

Tale previsione non appare condivisibile in quanto risulta priva di adeguato fondamento tecnico e giuridico e non coerente con la natura e le finalità della convenzione urbanistica.

La convenzione disciplina, infatti, i reciproci obblighi delle parti in relazione all'attuazione del Programma Integrato di Intervento, al recupero morfologico dell'area e alla realizzazione delle opere previste. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti dal soggetto attuatore sono già previste specifiche garanzie fideiussorie, tra cui quella relativa alle opere di urbanizzazione, per un importo di € 270.000,00, oltre agli ulteriori strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente e dalla stessa convenzione.

L'introduzione di una penale automatica e predeterminata, applicabile indistintamente a qualsiasi ritardo o inadempimento, prescindendo dalla gravità della violazione, dall'effettiva entità del danno e dalle



VARIANTE AL P.I.I. CAVA DI BREMBATE SOPRA

PARERE ART. 49 DEL TUEL AGLI EMENDAMENTI PROT. 10851 DEL 03/08/2026

circostanze concrete del caso, determinerebbe una disciplina sproporzionata e non adeguatamente correlata agli obblighi convenzionali garantiti.

Ancora meno condivisibile risulta la previsione che collega la penale a presunte violazioni ambientali. Le violazioni in materia ambientale, paesaggistica ed edilizia sono infatti già disciplinate da specifiche disposizioni normative che attribuiscono poteri di accertamento, prescrizione, diffida, sospensione, ripristino e sanzione agli enti competenti. In particolare trovano applicazione, a seconda dei casi, le disposizioni del D.Lgs. 152/2006, del D.P.R. 380/2001 e del D.Lgs. 42/2004, che prevedono autonomi regimi sanzionatori e specifiche conseguenze amministrative, civili e penali.

Non appare pertanto ammissibile introdurre mediante convenzione urbanistica un autonomo sistema sanzionatorio parallelo, privo di un preciso fondamento normativo e suscettibile di sovrapporsi alle competenze attribuite dalla legge alle autorità competenti.

Si evidenzia inoltre che la convenzione già contempla gli strumenti necessari a tutelare l'interesse pubblico in caso di inadempimento, compresa la possibilità di attivare le garanzie fideiussorie, esercitare i poteri sostitutivi previsti dalla legge, richiedere il ripristino dello stato dei luoghi e promuovere ogni ulteriore azione consentita dall'ordinamento.

Per tali ragioni l'emendamento introduce una previsione non necessaria, sproporzionata e priva di adeguato fondamento giuridico, senza apportare effettivi benefici alla tutela dell'interesse pubblico.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si esprime parere tecnico contrario all'accoglimento dell'emendamento.



VARIANTE AL P.I.I. CAVA DI BREMBATE SOPRA

PARERE ART. 49 DEL TUEL AGLI EMENDAMENTI PROT. 10851 DEL 03/08/2026

EMENDAMENTO N. 7

EMENDAMENTO N. 7 - Modifica all'Articolo 14 - Contributo

TESTO DELL'EMENDAMENTO:

Proposta di modifica: Modifica importo contributo in funzione modifica art. 9 il seguente importo calcolato sul 50% del volume assentibile per il recupero morfologico

Testo Convenzione Art. 14

...

L'ammontare così come sopra determinato, è corrisposto nelle seguenti modalità:

- Quanto a € 400.000,00 da versare all'atto della sottoscrizione della presente convenzione;
- Quanto all'importo residuo, da iniziare da versarsi dopo aver esaurito la quota di cui sopra, entro il 30 aprile di ogni anno in funzione dell'andamento del riporto contabilizzato per ciascun anno solare come da art. 5."

...

Testo Proposto Art. 14

...

L'ammontare così come sopra determinato, è corrisposto nelle seguenti modalità:

- Quanto a € **300.000,00** da versare all'atto della sottoscrizione della presente convenzione;
- Quanto all'importo residuo, da iniziare da versarsi dopo aver esaurito la quota di cui sopra, entro il 30 aprile di ogni anno in funzione dell'andamento del riporto contabilizzato per ciascun anno solare come da art. 5."

VALUTAZIONE

La proposta di ridurre da € 400.000,00 a € 300.000,00 l'importo da corrispondere alla sottoscrizione della convenzione non trova adeguata giustificazione tecnica, economica o giuridica.



VARIANTE AL P.I.I. CAVA DI BREMBATE SOPRA

PARERE ART. 49 DEL TUEL AGLI EMENDAMENTI PROT. 10851 DEL 03/08/2026

L'entità del contributo e le relative modalità di corresponsione non costituiscono infatti un dato arbitrario, **ma rappresentano il risultato di un articolato percorso di confronto e concertazione sviluppatosi tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto attuatore nel corso del procedimento di definizione della variante e dello schema di convenzione.**

L'importo complessivo del contributo **è stato determinato nella misura di € 2,25 per ogni metro cubo di materiale conferito dall'esterno del sito**, escludendo pertanto i materiali presenti all'interno del sito che saranno oggetti di trattamento (art. 3 primo paragrafo lettera a della convenzione). Tale criterio è stato condiviso dalle parti e costituisce uno degli elementi essenziali dell'equilibrio economico complessivo dell'accordo.

La previsione di un versamento anticipato pari ad € 400.000,00 è stata definita proprio al fine di garantire al Comune un'immediata disponibilità di risorse economiche e risulta coerente con i quantitativi di materiale stimati nelle prime fasi di attuazione dell'intervento. L'importo anticipato corrisponde infatti a circa 177.000 mc di materiale proveniente dall'esterno, quantitativo compatibile con le previsioni progettuali e con il cronoprogramma dell'intervento.

Si evidenzia inoltre che la riduzione dell'anticipazione richiesta dall'emendamento non determina alcun beneficio per l'interesse pubblico, comportando al contrario un differimento temporale dell'acquisizione delle risorse economiche spettanti al Comune e una riduzione delle garanzie finanziarie connesse all'attuazione dell'intervento.

La proposta risulta pertanto non supportata da specifiche motivazioni tecniche e altera unilateralmente un assetto economico già definito nell'ambito delle trattative intercorse tra l'Amministrazione e il soggetto attuatore, senza apportare elementi migliorativi per il perseguimento dell'interesse pubblico.

Per tali ragioni si ritiene opportuno confermare integralmente la disciplina prevista dall'art. 14 dello schema di convenzione.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si esprime parere tecnico contrario all'accoglimento dell'emendamento.